

Atto costitutivo dell'associazione COMUNITALIA C.T.

Il giorno 16, del mese di giugno, dell'anno 2009, alle ore 10, in Roma alla via della Vite n.13, presso la sede del Dipartimento per le Politiche Antidroga, si sono riuniti, in qualità di legali rappresentanti delle rispettive organizzazioni, i Signori:

- 1) RICCARDO DE FACCI nato a Milano il 12/03/1957 residente a Novate Milanese (MI) alla via XXV Aprile n.41, C.F.:DFCR57C12F205G, in qualità di delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta procura conferita da Lucio Giuliano Babolin, nato a Saccolongo (PD) il 11/10/1950 legale rappresentante del **Coordinamento nazionale comunità di accoglienza – CNCA** con sede in Roma alla via del Forte Tiburtino 98, C.F.:05009290015;
- 2) Sac. DOMENICO BATTAGLIA nato a Satriano (CZ) il 20/01/1963 e residente a Satriano (CZ) Via Vico 2° C. Battisti 9, C.F.:BTDDNC63A20I463G, in qualità di legale rappresentante della **Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche FICT** con sede in Roma alla via di Bravetta 395, C.F.:96137970586;
- 3) Sac. ANTONIO MAZZI nato a Verona il 30/11/1929 e residente in Milano al Viale Marotta, 18, C.F.: MZZ NTN 29S30 L781Q in qualità di legale rappresentante della **Fondazione EXODUS** con sede in Milano al viale Marotta, 18/20, C.F.:97181590155;
- 4) MASSIMO BAGNASCHI nato a Torrevecchia Pia (PV) il 23/05/1957 e residente in Sant'Angelo Romano (RM) alla via Ludovico Ariosto 1, C.F.: BGN MSM 57E23 L285H, in qualità di componente del Consiglio Direttivo con delega alla sottoscrizione del presente atto, **dell'Associazione DIANOVA ONLUS** con sede in Garbagnate Milanese (MI) al Viale Forlanini 121, C.F.:97033640158
- 5) ACHILLE SALETTI nato a Verona il 12/05/1961 e residente in Milano al Corso Buenos Aires 20, C.F.: SLTCLL61E12L781R, in qualità di legale rappresentante **dell'Associazione SAMAN** con sede in Milano alla Via Bolzano 26, C.F.: 93001390819;
- 6) MARCELLO MUSIO nato a Torino il 05/08/1968 e residente in Roma alla via Peccioli n.30 C.F.:MSUMCL68M05L219Q, in qualità di delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta procura conferita dal Sac. Mario Picchi nato a Pavia il 04/08/1930, legale rappresentante del **CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'** con sede in Roma alla via Attilio Ambrosini 129, C.F.: 97011250582
- 7) GIUSEPPE IRACI SARERI nato a Capizzi (ME) il 13/05/1962 e residente in Firenze alla Via Orazio Vecchi 68, C.F.: RCSGPP62E13B660Z, in qualità di vice-presidente delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta procura conferita dal Sig. Umberto Paoletti nato a

Pitigliano (GR) il 03/11/1955, legale rappresentante del **C.E.A.R.T. ONLUS - Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana** con sede in Pistoia alla Via Donatori del Sangue, 35/A, C.F.: 94049480489;

8) GERMANA CESARANO, nata a Varese il 12/12/1960 e residente in Roma alla via San Giuseppe Labre 6, C.F.:CSRGM60T52L682Q, in qualità di legale rappresentante del **C.E.A.R. Lazio - Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio** con sede in Viterbo alla via Vincenzo Cardarelli n.47,

9) MARIO SAPIA nato a Longobucco (CS) il 04/10/1954 e residente in Roma alla via G. Mantellini 29, C.F.:SPAMRA54R04E678X, in qualità di delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta procura conferita dal Sig. Giuseppe Mammana nato a Foggia il 28/02/1953 legale rappresentante **dell'Associazione ACUDIPA** con sede in Foggia alla via Lecce 18, C.F.:94048810710

10) SALVATORE LO BUE nato a Bagheria il 31/10/1941 ed ivi residente in Villa Palagonia, C.F.: LBO SVT 41R31 A546M, in qualità di delegato alla sottoscrizione del presente atto giusta procura conferita dal Sig. Salvatore Varia nato a Palermo il 20/01/1957 legale rappresentante **dell'Associazione Casa dei Giovani** con sede in Bagheria, Villa Palagonia, C.F.:03324680820

11) ACHILLE SALETTI nato a Verona il 12/05/1961 e residente in Milano al Corso Buenos Aires 20, C.F.: SLTCLL61E12L781R, in qualità di legale rappresentante **della Cooperativa SAMAN Servizi** con sede in Milano alla Via Bolzano 26, C.F.: 13228320159;

Sono altresì presenti senza diritto di voto il Sig. Gianmaria Battaglia nato a Milano il 2/10/1966, il Sig. Luciano Squillaci nato a Roma il 14/05/1971, il Sig. Carlo Balduzzi nato a Latina il 22/01/1975, il Sig. Angelo Benvegnù nato a Mirano (VE) il 14/05/1958, il Sig. Stefano Regio nato a Civitavecchia il 18/04/1957, la Sig.ra Patrizia Allegra nata a Portici (NA) il 28/02/1963.

I presenti si sono qui riuniti in assemblea al fine di costituire l'associazione avente la denominazione *COMUNITALIA C.T.*

I presenti si danno atto reciprocamente che agli incontri preparativi hanno partecipato anche i rappresentanti del COM.E, del CEAR Sicilia e della Comunità Incontro. I suddetti enti, non avendo fatto in tempo a produrre la documentazione necessaria alla partecipazione all'odierno atto costitutivo, potranno regolarizzare la loro adesione successivamente.

Viene invitato a presiedere l'Assemblea il Sig. Gianmaria Battaglia il quale accetta l'incarico. Viene altresì invitato a redigere il verbale della presente assemblea ai sensi dell'art.10 dell'approvando statuto, il Sig. Luciano Squillaci, che accetta l'incarico.

Il Presidente quindi illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa di costituire un'associazione.

Tali motivi sono da ricercarsi nella volontà comune di impegnarsi attivamente nel perseguimento degli scopi previsti dallo statuto che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale ed in particolare di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso dei servizi privati per tossicodipendenti, sotto l'aspetto tecnico, scientifico, economico, sociale e a tutelarne gli interessi.

L'Associazione *Comunitalia C.T.* è un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico ed ha l'obiettivo di promuovere interventi concreti a sostegno degli enti del privato sociale accreditati in difficoltà anche per il mancato pagamento del lavoro svolto e più in generale di arrivare alla definizione di standard, metodi ed azioni per migliorare la gestione economica, andando ad incidere sul rapporto stesso tra le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali ed in generale le istituzioni comunque interessate, e le Comunità istituzionalizzando e rendendo permanente l'attività di recupero credito, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

L'associazione *Comunitalia C.T.* è un'associazione aperta alle diverse componenti culturali, ideali, settoriali del mondo dei servizi privati per i tossicodipendenti, sia che si tratti di grandi che di piccole organizzazioni, senza discriminazioni di alcun tipo, ed infatti l'associazione sarà sempre aperta alla possibile acquisizione di nuovi soci, in armonia coi propri scopi.

Enunciati i principi ispiratori, le finalità e gli scopi della costituenda associazione, il Presidente dà lettura dello Statuto dell'associazione.

Dopo un'ampia e proficua discussione lo Statuto viene posto in votazione.

I presenti si danno atto reciprocamente che, ai fini delle espressioni di voto odierne riferite all'approvazione dello statuto ed all'elezione delle cariche sociali, ogni socio fondatore avrà diritto ad un solo voto qualsiasi sia il numero di posti accreditati e/o autorizzati, in deroga all'art.4 dell'approvando statuto. Inoltre, in deroga all'art. 12 i presenti stabiliscono che l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo avverrà per voto palese.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità dei voti.

Si procede quindi all'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea determina in 9 il numero dei componenti del Comitato direttivo, incluso il Presidente, ai quali si aggiungerà il componente senza diritto di voto nominato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Dopo ampio dibattito l'Assemblea procede all'unanimità all'elezione, quale Presidente dell'Associazione *Comunitalia C.T.*, del sig. Gian Maria Battaglia personalità esterna senza rappresentanza di organizzazioni socie, il quale presente accetta la carica.

A questo punto l'Assemblea procede all'elezione degli 8 componenti mancanti del Comitato Direttivo.

Risultano eletti all'unanimità dei votanti i Sigg.ri:

- 1) Riccardo De Facci - CNCA
- 2) Angelo Benvegnù - FICT
- 3) Luigi Maccaro - EXODUS
- 4) Achille Saletti - SAMAN
- 5) Massimo Bagnaschi - DIANOVA
- 6) Giuseppe Iraci Sareri – CEAR Toscana
- 7) Germana Cesarano – CEAR Lazio
- 8) Marcello Musio – Centro Italiano di Solidarietà

Tutti gli eletti presenti dichiarano di accettare la carica e ringraziano per la fiducia accordata.

I presenti si danno reciprocamente atto che il Sig. Luigi Maccaro non essendo oggi presente, dovrà confermare la propria disponibilità durante la prima riunione del neoeletto Consiglio Direttivo.

Successivamente l'Assemblea, non essendovi candidati, stabilisce di rinviare alla prima riunione utile l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri al fine di consentire una proposta sui nominativi da parte del neoeletto Consiglio Direttivo.

Non essendovi null'altro da deliberare, alle ore 11,30 l'Assemblea si scioglie.

Viene data lettura del presente atto, composto da n. 5 pagine compresa la presente e la successiva, ai componenti che lo approvano, in uno allo statuto allegato, e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Si procede pertanto alla sottoscrizione del presente atto da parte del Presidente e del segretario redigente, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, nonché da parte di tutti i presenti in rappresentanza delle organizzazioni socie.

Roma, li 16 giugno 2009

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente

Gianmaria Battaglia



Il segretario

Luciano Squillaci




I soci fondatori:


1) Riccardo De Facci - CNCA



2) Sac. Domenico Battaglia - FICT



3) Sac. Antonio Mazzi - EXODUS



4) Massimo Bagnaschi - DIANOVA



5) Achille Saletti - Associazione SAMAN




6) Marcello Musio - Centro Italiano di Solidarietà Roma




7) Giuseppe Iraci Sareri - CEAR Toscana




8) Germana Cesarano - CEAR Lazio




9) Mario Sapia - ACUDIPA



10) Salvatore Lo Bue - Casa dei Giovani



11) Achille Saletti - Cooperativa SAMAN Servizi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITALIA C.T.

Costituzione-sede-scopi

Art. 1

E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata Comunitalia C.T.

L' Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Roma – in via di Bravetta 395 e può istituire uffici anche in altre località.

L'Associazione opera attraverso le norme del presente statuto che ogni singolo associato è tenuto ad osservare

Art. 2

L'Associazione ha per scopo di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso dei servizi privati per tossicodipendenti, sotto l'aspetto tecnico, scientifico, economico, sociale e a tutelarne gli interessi.

Ai fini del presente statuto debbono intendersi servizi privati per tossicodipendenti le organizzazioni, di qualsivoglia ispirazione, appartenenza, natura giuridica, accreditati e/o autorizzati al funzionamento nell'ambito delle dipendenze patologiche e che siano in regola con la normativa vigente.

Art.3

Obiettivo primario dell' "Associazione" è quello di promuovere interventi concreti a sostegno degli enti del privato sociale accreditati in difficoltà anche per il mancato pagamento del lavoro svolto e più in generale quello di arrivare alla definizione di standard, metodi ed azioni per migliorare la gestione economica, andando ad incidere sul rapporto stesso tra le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali ed in generale le istituzioni comunque interessate, e le Comunità istituzionalizzando e rendendo permanente l'attività di recupero credito, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

L'Associazione, favorendo la solidarietà e la collaborazione fra le Organizzazioni Associate, si propone:

- 1) La creazione di un sistema di finanziamento, attraverso un fondo concesso una tantum dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga (DPA), a favore degli Enti accreditati o autorizzati al funzionamento che possiedano i requisiti previsti dal presente statuto e dal regolamento dell'associazione, proporzionato ai crediti da questi vantati per le prestazioni rese alle regioni direttamente o attraverso le Aziende Sanitarie di riferimento per territorio
- 2) Lo studio, la definizione ed il monitoraggio nel tempo, di una proposta di tariffario unitario nazionale, ovvero l'individuazione di criteri univoci per la definizione della retta, che

consentano, pur nella specificità di ogni regione, il mantenimento dei livelli di qualità da parte degli enti accreditati o autorizzati al funzionamento, su tutto il territorio nazionale, a fronte della medesima prestazione erogata sulla base di uguali standard minimi di qualità.

- 3) La definizione, su base nazionale, di criteri base comuni da adottare nei sistemi di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche gestiti dal privato, al fine di superare le attuali difformità regionali.
- 4) Lo studio, l'approfondimento e la definizione di possibili soluzioni delle problematiche inerenti la gestione amministrativa e l'economia in genere dei servizi privati per le dipendenze, accreditati e/o autorizzati al funzionamento
- 5) La costruzione e la manutenzione di un di un sistema permanente di raccolta del flusso dei dati di natura economico-finanziaria a favore del DPA e dei membri dell'Associazione e finalizzato al monitoraggio delle situazioni creditorie e dei costi produttivi del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche gestiti dal privato.
- 6) Lo studio e la sperimentazione di un modello unico di raccolta dati da proporre ai diversi enti interessati all'acquisizione degli stessi, che consenta un metodo unitario di analisi ed un minore dispendio di energie nell'acquisizione nell'invio da parte delle organizzazioni
- 7) Studiare, sperimentare e proporre modelli gestionali ed amministrativi atti a migliorare la qualità ed a garantire la trasparenza e l'efficienza amministrativa nei servizi gestiti per le dipendenze patologiche gestiti dal privato
- 8) Di rappresentare unitariamente gli interessi del settore, nell'ambito specifico ed esclusivo delle finalità di cui ai superiori punti 1),2) e 3) sia nel rapporto con i committenti pubblici (Regioni ed Aziende Sanitarie), sia nel rapporto con il DPA, sia con eventuali enti privati attraverso i quali si considera possibile raggiungere le finalità statutarie
- 9) Di mantenere rapporti con associazioni similari o collaterali, italiane ed estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione finalizzata a quanto specificamente sopra descritto;



L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte ed impegna gli Associati al massimo rispetto verso l'Associazione ed gli altri soci. In particolare ogni associato si impegna a non servirsi dell'Associazione per fini strettamente personali o in danno agli altri associati, mentre può in qualsiasi circostanza dichiarare l'appartenenza all'Associazione.

Inoltre gli Associati si impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto delle diversità di ispirazione e metodologiche, sia improntato alla massima correttezza, assumendo l'impegno di una reciproca collaborazione nel perseguire i fini e gli obiettivi dell'Associazione.

Si precisa che l'Associazione non tende a standardizzare e/o omologare le modalità e le strategie di cura e riabilitazione attuate dalle singole Comunità, ma pur nel promuovere dibattito e confronto tra le stesse volto al raggiungimento degli scopi sopra descritti, ritiene le diversità di approccio metodologico una ricchezza da preservare e garantire.

L'associazione collabora con ed interviene presso autorità, enti e associazioni per il raggiungimento dei fini sociali, ponendo in essere attività quali ad esempio, ma non esclusivamente:

- a) adoperarsi per il recupero dei crediti vantati dagli associati e non che ne possiedano i requisiti previsti dal regolamento dell'Associazione, anche attraverso convenzioni e/o incarichi ad enti terzi;
- b) predisporre un piano di finanziamento per gli enti cui all'art.2 sulla scorta delle indicazioni fornite dal DPA e comunque proporzionato ai crediti da questi vantati nei confronti delle regioni e/o della Aziende Sanitarie di riferimento
- c) Monitorare la variazione della situazione creditizia degli enti di cui all'art.2 nei confronti delle regioni e delle Aziende Sanitarie al fine di creare un flusso ottimizzato, permanente e univoco dei dati economico-finanziari
- d) studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o ricerca atta a favorire il raggiungimento degli scopi statutari;
- e) provvedere alla puntuale informazione degli associati e degli enti di cui all'art. 2 anche non soci relativamente alle questioni oggetto delle attività associative che siano di loro interesse.
- f) svolgere attività di consulenza e sostegno a favore degli enti di cui all'art.2 al fine di favorire il corretto utilizzo dei fondi ed il recupero dei crediti vantati, promuovendo altresì

modelli gestionali ed amministrativi atti ad innalzare il livello qualitativo, la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

- g) esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei fini associativi, anche a sostegno dei soci, in tutte le sedi consentite in Italia e all'estero, se necessario anche dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa o contabile;
- h) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Soci

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione:

- a) le singole organizzazioni di rilievo nazionale che si occupino del recupero di persone tossicodipendenti o le federazioni, i coordinamenti, i consorzi regolarmente costituiti sempre operanti in tale ambito, muniti delle seguenti caratteristiche:
 - 1. siano enti accreditati, o comunque autorizzati al funzionamento dalle rispettive normative regionali, ovvero siano federazioni, coordinamenti, consorzi che associno tra loro enti accreditati o comunque autorizzati al funzionamento dalle rispettive normative regionali;
 - 2. abbiano sede legale in Italia e siano operativi, in proprio o attraverso i propri associati, quali enti accreditati, o comunque autorizzati al funzionamento, dalle rispettive normative regionali, in almeno tre differenti regioni.
- b) i Coordinamenti Regionali di Enti Ausiliari accreditati e/o autorizzati al funzionamento che erogano prestazioni nell'ambito delle dipendenze patologiche;
- c) gli enti accreditati o comunque autorizzati al funzionamento, che si occupino di dipendenze patologiche, che non aderiscano ad uno degli enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo

Gli enti soci, di qualsiasi natura essi siano, partecipano alla vita associativa proporzionalmente alla loro rappresentatività e dimensione. In particolare ogni ente avrà diritto ad un rappresentante in assemblea con diritto di voto con l'aggiunta di un altro per ogni 50 (cinquanta) posti accreditati e/o autorizzati al funzionamento. Per la definizione del numero di rappresentanti degli enti di cui alla lettera a) e b) sarà computata la somma dei posti accreditati dei propri aderenti. Nel caso in cui un aderente ad una organizzazione di cui alla lettera a) sia anche aderente ad un coordinamento regionale di cui alla lettera b) il numero di posti accreditati e/o autorizzati per la definizione dei rappresentanti sarà suddiviso in parti uguali tra i due Enti concorrenti.

L'impegno dei soci è comunque volto a garantire gli interessi di tutti gli Enti privati, anche non soci, che erogano prestazioni nell'ambito delle dipendenze patologiche e che siano accreditati o autorizzati al funzionamento e che siano in regola con la normativa vigente.

Art. 5

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio dell'Associazione.

La partecipazione all'Associazione richiede la condivisione e la sottoscrizione delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione stessa, nonché la piena adesione ed il rispetto del regolamento.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale.

La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6

I soci sono: Fondatori e Ordinari. I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci ordinari acquistano a tutti gli effetti detta qualifica con la delibera di ammissione, assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compresa l'obbligazione a corrispondere i relativi contributi. L'Ammontare annuo del contributo associativo è deliberato dall'Assemblea dei soci.

I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione.

Art. 7

La qualità di soci si perde:

- a) per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) per grave inadempienza agli obblighi stabiliti dallo statuto e dal regolamento;
- d) per una condotta contrastante con le finalità dell'Associazione;
- e) per mancato pagamento della quota annuale;
- f) per l'eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Consiglio.

Avverso la delibera del Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri secondo quanto predisposto all'art. 20 del presente statuto.



Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 30 Settembre dell'anno in corso. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 8

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano inoltre a fornire la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale;
2. il presidente dell'associazione;
3. il consiglio;
4. il segretario;
5. il tesoriere
6. il collegio dei revisori dei conti
7. il collegio dei probiviri.

Assemblea

Art. 10

L'Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza. In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal socio e che risultino espressamente annotati nel libro dei soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede il membro disponibile più anziano del Consiglio.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e/o quando un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale.

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il presidente dell'Associazione che per motivi di equità, ove i soci lo ritengano opportuno, può anche essere scelto tra personalità esterne e non rappresentanti designati dalle organizzazioni associate, purché di riconosciuta esperienza nel settore. In tal caso il candidato dovrà essere presente e dichiarare la propria disponibilità all'elezione;
- c) eleggere i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 14. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra i rappresentanti designati dalle organizzazioni associate; rimanendo stabilito che comunque la persona fisica appartiene all'organo non a titolo proprio, ma solo in rappresentanza del Socio in quanto tale;
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri;
- e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- f) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate;
- g) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno;
- h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 11

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Gli Associati, in regola con il versamento del contributo annuale, partecipano all'Assemblea attraverso il numero di persone fisiche cui sia conferita la rappresentanza, stabilito a seguito del computo dei posti accreditati e/o autorizzati al funzionamento. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro rappresentante della medesima organizzazione. Nel caso di impossibilità a partecipare da parte di tutti i propri rappresentanti, l'ente socio potrà farsi rappresentare da altri associati.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di voto. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, vale quanto previsto per l'Assemblea ordinaria.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Il Presidente

Art. 12

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei membri del consiglio e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Art. 13

Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal membro più anziano di carica del consiglio.

Il Consiglio

Art. 14

Il consiglio è formato da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 incluso il Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

A questi si aggiunge di diritto un componente senza diritto di voto indicato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, scelto tra le figure apicali dello stesso con competenza riconosciuta nel campo dei servizi per dipendenze patologiche.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Art. 15

Il consiglio è convocato dal Presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Il componente indicato dal DPA, non avendo diritto al voto, non deve essere computato nel calcolo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere, il consiglio ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione assembleare con il solo vincolo che lo stesso rientri tra quelli in grado di rappresentare un'organizzazione associata.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario senza diritto di voto

Art. 16

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'Associazione.

In particolare:

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;
- b) provvede alla nomina del Segretario dell'Associazione, che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associati, e ne determina il compenso;
- c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune degli associati, deliberandone e verificandone i costi;
- d) può convocare l'assemblea generale dell'Associazione;
- e) propone all'assemblea generale la misura dei contributi a carico dei soci;
- f) predispone il piano di spesa preventivo dell'Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.



Il Patrimonio

Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi annui ordinari,
- da eventuali contributi straordinari,
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

Il Tesoriere

Art. 18

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere, che rimane in carica per il medesimo mandato del Consiglio direttivo e può essere rinnovato. Il Tesoriere ha il compito di:

- a) curare la gestione amministrativa;
- b) garantire la tenuta di idonea contabilità;
- c) presentare il bilancio consuntivo e preventivo accompagnati da apposita relazione;

Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaboratori a titolo volontario e non, cui poter affidare, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, la tenuta della contabilità e/o dei relativi libri obbligatori, ed altri compiti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 18

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal tesoriere e fatto proprio dal consiglio e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 19

L'assemblea dei soci nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi anche non aderenti all'associazione, e da due membri supplenti che possiedano i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno il Presidente.

I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed esprime il proprio motivato parere agli organi competenti alla loro approvazione definitiva.

Esprime inoltre il proprio parere su questioni relative alla gestione contabile e finanziaria dell'associazione ogni qual volta gli organi dell'associazione ritengono opportuno richiederlo.

I membri del Collegio dei revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Collegio dei probiviri

Art. 20

L'Assemblea generale nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri anche non soci.

Tutte le eventuali controversie tra le organizzazioni associate relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno pro

